

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 9/2018 DEL 15 MAGGIO 2018

LA FATTURA ELETTRONICA E LE NUOVE REGOLE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE

L'Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell'e-fattura.

L'obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con **effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

In tema di cessione di carburante per autotrazione, nell'ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell'imposta e della deducibilità del costo, l'emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall'Agenzia Entrate.

I mezzi di pagamento sono tutti quelli diversi dal denaro contante, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l'utilizzo delle carte nei contratti di "netting" e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Non risulterà più obbligatoria l'indicazione del modello e della targa del veicolo, diversamente da quanto era previsto per la "scheda carburante"; rimarrà comunque facoltativo l'inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo. **Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa l'indicazione della targa sarà quindi comunque un dato fondamentale** per poter stabilire e dimostrare la percentuale di deducibilità del relativo costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica sono anch'essi anticipati al 1° luglio 2018.**

L'obbligo troverà applicazioni per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e l'amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

Si prenda ad esempio l'impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 2019, sarà abolita la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto "spesometro").

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA italiani dovranno predisporre ed inviare telematicamente un'apposita comunicazione, con le regole determinate nel Provvedimento emanato dall'Agenzia Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione

INTERESSI DI MORA SU CARTELLE DI PAGAMENTO: IL TASSO SCENDE AL 3,01%

L'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 10 maggio 2018, ha reso noto che dal 15 maggio 2018 gli interessi di mora per chi versa in ritardo gli importi richiesti con le cartelle di pagamento scende dal 3,50% al 3,01% su base annua. Chi riceve una cartella di pagamento e, trascorsi 60 giorni dalla notifica non effettua il versamento, è tenuto a pagare gli interessi di mora, calcolati in base all'effettivo ritardo, come prevede l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

SPLIT PAYMENT: LE NOVITÀ NELLA CIRCOLARE 9/E SULLA PLATEA DEI NUOVI DESTINATARI

L'Agenzia Entrate, con la Circolare n 9/E del 7 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alle norme introdotte dalla legge n. 172/2017 sul meccanismo della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018.

La circolare si concentra sui nuovi soggetti interessati dallo Split Payment; la platea dei destinatari del meccanismo si è infatti estesa:

- agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
- alle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
- alle società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.

Con la predetta circolare l'Agenzia ha definito l'ambito soggettivo di applicazione dello split payment soffermandosi su due fattispecie particolari, quali quella di quote societarie intestate a una fiduciaria e quella che riguarda le modalità di liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell'Autorità giudiziaria.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA: OCCORRE LA COMPILAZIONE SEPARATA DA PARTE DEI CONIUGI

L'Agenzia Entrate, tramite i propri canali social, ha ricordato che per presentare la dichiarazione congiunta, "è necessaria la compilazione separata da parte di ciascuno dei due coniugi".

Inoltre la Corte di Cassazione, con la pronuncia 3181/2018, ha affermato che la presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta produce effetti anche sul piano della responsabilità dei coniugi: ciascuno di essi, infatti, è solidalmente responsabile per l'omesso versamento dei tributi dovuti dall'altro.

5X1000: PUBBLICATI GLI ELENCHI PROVVISORI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi provvisori del cinque per mille 2018 (anno d'imposta 2017) e ricordato il calendario delle scadenze.

Gli elenchi riguardano gli enti del volontariato, gli enti della ricerca scientifica e dell'Università, gli enti della ricerca sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

Quanto ai prossimi adempimenti, entro il 21 maggio 2018 dovranno essere presentate all'Agenzia Entrate le richieste di correzione di errori di iscrizione negli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Il 25 maggio saranno pubblicati gli elenchi aggiornati e entro il 2 luglio 2018 dovranno essere inviate all'Agenzia Entrate le dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e, all'Ufficio del Coni territorialmente competente, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, per i nuovi iscritti del 2018 che non sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti.

IL BONUS RICERCA DEVE ESSERE INDICATO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 10029 del 24 aprile, ha stabilito che il credito di imposta istituito per incentivi alla ricerca scientifica è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale il beneficio è concesso.

Il contribuente che ha ommesso tale indicazione perde il beneficio.

STUDI DI SETTORE: IL CASSETTO FISCALE INTEGRATO CON I DATI DEL QUINQUENNIO 2012-2016

L'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 7 maggio 2018, ha segnalato che il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più importanti relative agli studi presentati nei precedenti periodi d'imposta, è stato integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016.

Il contribuente avrà quindi la possibilità di consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore e, nel caso in cui riscontri errori o omissioni, potrà regolarizzare la propria posizione.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nel percorso Home - Imprese - Dichiarazioni - Studi di Settore, Parametri, ISA - Studi di settore, è possibile consultare la tempistica con la quale sono messi a disposizione dei contribuenti e degli intermediari i dati, gli elementi informativi e i software di supporto relativi agli studi di settore, previsti dal provvedimento del 18 giugno 2015.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.
